



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota dell'O.S. FP CGIL VV.F. del 7 maggio 2025 - Contratto d'utenza del 14/03/2024. Reingegnerizzazione del Sistema Informativo Sanitario. Dematerializzazione dei "libretti sanitari e di rischio" (LISER) e della documentazione sanitaria annessa del personale del CNVVF.

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 7/5/2025, di pari oggetto, la Direzione centrale per l'Amministrazione Generale ha rappresentato quanto segue.

Ha evidenziato che la materia del trattamento dei dati sanitari risulta regolata, oltre che dal vigente Regolamento Generale Europeo di protezione dei dati personali n. 679/2016 "GDPR", dal Dlgs 101/2018 e dal Dlgs 196/2003, anche dalle linee guida emanate a suo tempo dal Garante Privacy Italiano con provvedimento n.1417809 del 01/03/2007 che, per quanto datato, fornisce ancora valide indicazioni sul trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

Nello specifico, ha segnalato che le normative sopra menzionate fissano indicazioni basilari da osservare nei trattamenti dei dati personali, quali la necessità di una finalità espressa, di una valida base giuridica nonché principi quali liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e minimizzazione a cui i trattamenti stessi devono essere improntati.

Relativamente al progetto di dematerializzazione sopra menzionato, ha evidenziato che sia la finalità che la base giuridica risultano ampiamente presenti e documentati dal momento che lo stesso - inserito in una programmazione PNRR normativamente regolamentata - si è concretizzato in un contratto che integra quanto previsto dall'art 6 comma 1 lett b) del Reg. Eu. 679/2016, che dispiega i suoi effetti anche in termini di osservanza dei principi di liceità, correttezza, trasparenza ed esattezza.

Ha ritenuto residua la concreta applicazione del principio di minimizzazione in forza del quale codesta Organizzazione sindacale ha richiesto che le attività *"siano gestiti e trattati dal solo personale competente e referente, vale a dire il medico competente del Comando"*, evitando che tali trattamenti siano effettuati da una generalità indifferenziata di dipendenti.

Ciò posto, a parte le indicazioni già fornite con Circolare prot. n. 1387 del 10.04.2025, a firma del Capo Dipartimento, con la quale i dirigenti, una volta individuati quali *"designati"* hanno potuto procedere ad *"autorizzare"* al trattamento coloro che nelle gestioni procedurali si trovino a trattare dati personali (fornendo le opportune istruzioni in termini di misure di sicurezza), ha considerato dirimente:

• quanto previsto dall'art. 9, par. 3, del GDPR: *"i dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2 lettera h), tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti".

• quanto indicato dal Garante Privacy con le citate linee guida del 01/03/2007 che testualmente prevede che **"il medico può farsi assistere da personale sanitario, anche dipendente dello stesso datore di lavoro pubblico, che deve essere designato quale incaricato del trattamento dei dati personali impartendo ad esso specifiche istruzioni per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate"**. Al riguardo, ha evidenziato che solo di recente è stato bandito il concorso per il personale con qualifica sanitaria, pertanto in tutte le sedi di servizio i dipendenti assegnati agli uffici del personale o sanitario provvedono a fornire la dovuta assistenza al medico competente.

Ha soggiunto che il citato art. 9, par. 3, dunque, ha inteso consentire l'ampliamento del novero dei soggetti che possono trattare dati personali sanitari superando il limite della qualifica di "personale sanitario" di cui alla linea guida del Garante; ciò in considerazione del fatto che le amministrazioni pubbliche, all'epoca della linea guida (ed ancora oggi in larga parte), non avevano ancora disponibilità di qualifiche infermieristiche cui far svolgere funzioni di assistenza per i medici competenti.

In tal senso, ha precisato che il superamento della necessità di una qualifica specifica trova la sua base giuridica proprio nell'articolo sopramenzionato che specifica che i dati sono trattati **"da e sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale"** vale a dire che il trattamento può essere svolto direttamente o indirettamente dal professionista purché allo stesso riconducibile. La responsabilità del medico competente - in pratica - dispiega i suoi effetti non solo sulle valutazioni effettuate riguardo le certificazioni sanitarie poste alla sua attenzione, ma si estende e "copre" anche tutti i trattamenti propedeutici o connessi (prenotazioni, comunicazioni, scarico posta, preparazione fascicoli, aggiornamento fascicoli, e ... conseguenzialmente anche dematerializzazione) svolti dal medesimo o da coloro che vengono individuati come suoi collaboratori indipendentemente dal fatto che siano "sanitari" o meno.

Nel caso del processo di dematerializzazione, ha sottolineato che le istruzioni fornite sono state finalizzate proprio ad evitare trattamenti ridondanti, fornendo alla ditta appaltatrice solo la documentazione riepilogativa dei procedimenti (ad es. il solo verbale di riconoscimento causa di servizio e non l'intera pratica).

In conclusione, la predetta Direzione Centrale ha reso noto che, ad oggi, il progetto di dematerializzazione dei LISER è stato avviato:

- con la conclusione di un contratto di fornitura che integra gli estremi di cui all'art. 6 comma 1 lett b) del Reg. Eu. 679/2016;
- con la contestuale sottoscrizione del contratto di cui all'art. 28 Reg. Eu. 679/2016 con il quale il fornitore è stato individuato come "responsabile esterno" fornendogli non solo le opportune istruzioni di sicurezza ma vincolandolo anche per la responsabilità di eventuali danni;
- con un trattamento effettuato da dipendenti che operano "sotto la responsabilità" del professionista medico soggetto al segreto professionale (oltre che al segreto d'ufficio). Con la predetta Circolare prot. n.1387 del 10.04.2025 (all. 3) sono stati illustrati specifici profili di autorizzazione a cura dei soggetti designati, contenente, altresì, indicazioni, istruzioni e misure di sicurezza da adottare per il trattamento stesso.

IL CAPO DELL'UFFICIO

R. Castrucci